



**COMUNE DI CEGGIA**  
**PROVINCIA DI VENEZIA**

**BANDO FSA 2015 – Comune di Ceggia**

E' indetto il bando di cui alla DGR 15 settembre 2015, n. 1210 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

Il contratto di affitto relativo all'anno 2014 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno all'affitto da parte dei membri dello stesso nucleo familiare.

**1. Requisiti per la partecipazione al bando.**

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:
- a) Sia residente nel Comune di Ceggia;
  - b) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a € 26.071,76 (quattro volte la pensione minima INPS riferita all'anno precedente) purché la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia inferiore al 50%. Sono esclusi nel computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia assegnato al genitore superstite;
  - c) Presenti una attestazione ISEE dell'anno in corso (D.P.C.M. 159/2013) da cui risulti un ISEE non superiore a 13.000,00;
  - d) Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
  - e) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta Blu UE in corso di validità oppure sia stata presentata istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).
  - f) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che attesti la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni o nella Regione Veneto da almeno 5 anni alla data della domanda. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.

- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nell'anno 2014, occupava un alloggio in locazione:
- a) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
  - b) In regime di libero mercato. Non possono essere fatti valere i periodi di locazione riguardanti alloggi ERP o Comunali (o Ente Comunale) il cui canone è agevolato in funzione della condizione economica;
  - c) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
  - d) Il cui canone annuo, come definito al successivo punto 4.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non inferiore al 18% e non superiore al 70%<sup>i</sup>.
  - e) Con superficie netta<sup>ii</sup>, riferita all'ultimo alloggio per il quale si chiede il contributo, che non superi del 200% la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq. per famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda.

## 2. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2014, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.B.
- C. Sono **"non idonee"** le domande il cui canone annuo superi il 200% del canone medio ricavato dalle domande idonee del Comune.
- D. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2015, in altra Regione.
- E. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno considerate **"non idonee"**.

## 3. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefs).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, in tutto o in parte, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito.

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio abbiano un ISEE sostanzialmente diverso in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto in modo che due famiglie identiche per situazione economica familiare siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE normale o corrente rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto). Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta e si detrae il contributo dichiarato fra i redditi nella DSU.

D.  $ISEEfsa = ISEfsa / \text{Scala di equivalenza}$

#### 4. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica (vedi punto 3). Si ritiene che la famiglia possa destinare fino al 40% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria situazione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte da zero per un ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere linearmente e proporzionalmente in modo che a 14.000,00 corrisponda il 35%. Tale percentuale si incrementa ulteriormente nella medesima proporzione per ISEEfsa maggiore arrivando fino al 40%;
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2014.
- C. L'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.000,00;
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per:
  - a) con numero di membri superiore a 5;
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 15.000,00 euro;
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.e), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
  - a) con numero di membri superiore a 5;
  - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2014;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi gradualmente fino al 20% per ISEEfsa pari 14.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiore;
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati.

#### 5. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario. Inoltre, qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili e quindi la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20% verrà redatta una graduatoria ordinata in ordine inverso all'affitto non sostenibile per erogare almeno il 20% dell'importo ammesso a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal

delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.

I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione verranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

## 6. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal giorno **02.11.2015** al giorno **11.12.2015**.

## 7. Modalità di presentazione delle domande.

- A. Le domande potranno essere presentate presso i seguenti uffici:
  - a) Ufficio Protocollo del Comune di Ceggia da Lunedì al Sabato 8.30 - 12.30
  - b) Ufficio Servizi Sociali i giorni Martedì, Giovedì e Venerdì 9.30 – 11.00 e Sabato 8.30 – 10.30.
- B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo:
  - a) Piazza XIII Martiri, 1 30022 CEGGIA (VE).
  - b) Tramite e-mail [comuneceggia@comune.ceggia.ve.it](mailto:comuneceggia@comune.ceggia.ve.it) o [protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.ceggia.ve@pecveneto.it)
  - c) L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza tramite posta, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

## 8. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.f) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento e con copia della DSU presentata nell'anno e della attestazione ISEE, agli sportelli indicati al punto 7.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo Regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punti 6 e 7.B) non sarà accolta.
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
  - a) Copia dichiarazione ISEE (D.P.C.M. 159/2013) presentata nell'anno;
  - b) Attestazione ISEE;
  - c) contratto (contratti) di locazione registrato;
  - d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
  - e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande (o pubblicati sul sito del Comune).

- E. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, copia della domanda e dell'esito provvisorio.

## 9. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 6.

## 10. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.  
B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## 11. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;  
B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;  
D. Titolare del trattamento è il Comune;  
E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Clesius - Anci SA - Clesiusnet e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);  
F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Ceggia, 20 ottobre 2015

## NOTE

<sup>i</sup> Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

<sup>ii</sup> La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARI, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini IMU, ecc.